



**R.G. C.S.A.: 06/2025**

**Sent. N.: 06/2025**

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Avv. Antonio De Nisco

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Andrea Borgheresi

Componente

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul reclamo presentato dal tesserato Dante D'Alessandro avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale F.I.B. datata 11.11.2025.

**PREMESSO CHE**

- 1) con ricorso depositato in data 14.11.2025, il tesserato Dante D'Alessandro presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale F.I.B. del 11.11.2025 con la quale, vista la segnalazione dell'arbitro nazionale Domenico Di Natale, veniva disposta a suo carico la squalifica di due mesi e la multa di € 200,00 alla società Oikos Fossombrone per lo schieramento, tra le fila di quest'ultima, in sostituzione del tesserato Cesare Carbonari, di Dante D'Alessandro, tesserato presso altra società, nella gara nazionale Lui e Lei Sesto Memorial Sacchetti, tenutasi in data 04.10.2025 al circolo bocciofilo Castelnuovo Vomano;

- 2) nella missiva allegata al ricorso il Presidente della Oikos Fossombrone Umberto Eusepi si assumeva la totale responsabilità dell'accaduto in quanto, in buona fede, credeva di poter operare la sostituzione trattandosi di gara senza vincolo di società; chiedeva, pertanto, l'annullamento della squalifica del D'Alessandro, incolpevole del fatto accaduto.
- 3) dal canto suo Dante D'Alessandro chiedeva l'annullamento della misura a proprio carico affermando di aver aderito all'invito, ricevuto del Presidente Eusepi il giorno prima della gara, per puro spirito sportivo, ossia per permettere all'atleta Marisol Orrù, di soli 13 anni, di partecipare alla gara, sostituendo il compagno della stessa, Cesare Carbonari, colto da improvvisa indisposizione. Quanto sopra consapevole di non violare alcuna normativa, data la natura di gara senza vincolo di società.
- 4) con ordinanza del 19.11.2025 la scrivente corte fissava l'udienza del 25.11.2025 per l'audizione del D'Alessandro, chiesta dallo stesso per fornire dichiarazioni integrative ed ulteriori chiarimenti. Con successiva ordinanza del 21.11.2025, su esplicita istanza del D'Alessandro, la corte disponeva l'immediata sospensione della sentenza di prime cure.
- 5) all'udienza del 25.11.2025 il reclamante Dante D'Alessandro insisteva per l'accoglimento del proprio ricorso, precisando che il Presidente Eusepi gli aveva dato rassicurazioni di aver correttamente eseguito la procedura di sostituzione. Pertanto, sia lui sia il Presidente Eusepi, ma anche il commissario di campo, hanno creduto che la sua partecipazione alla gara fosse legittima. Il reclamante concludeva per l'annullamento della squalifica a proprio carico. A questo punto la Corte congedava la parte per la discussione.

### **MOTIVI**

Il reclamo è parzialmente fondato e viene pertanto parzialmente accolto.

Preme, innanzitutto, rappresentare come le disposizioni tecniche Raffa 2025/2026, a decorrere dal 30.09.2025, hanno introdotto, nelle gare Lui e Lei, l'onere, a carico della società che si voglia avvalere della sostituzione di uno o entrambi i componenti la formazione, di effettuare l'iscrizione sul sistema informatico federale. La competizione in questione si è tenuta solo quattro giorni dopo l'entrata in vigore della novità normativa regolamentare; pertanto, a parere della corte, tutti i tesserati hanno agito in buona fede. Questo, tuttavia, non è sufficiente né ad annullare la multa a carico della Oikos

Fossombrone né ad annullare del tutto la squalifica del tesserato D'Alessandro. Con il tesseramento è fatto chiaro a tutti i tesserati l'obbligo di tenersi aggiornati sulle novità dei regolamenti che la federazione introduce, peraltro nell'interesse dei tesserati medesimi. Ciò vale anche nel caso ci occupa, ove la gara si è svolta a soli quattro giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina sul punto della sostituzione e le parti hanno, di certo, agito in buona fede. Ma la buona fede non può essere dalla scrivente corte considerata come causa di giustificazione dell'inconsapevolezza della novità normativa, disposta dalla federazione, da parte del reclamante. Soprattutto da parte della Oikos Fossombrone, che aveva l'onere di seguire la nuova procedura di iscrizione della sostituzione. Del tutto diverso il profilo di responsabilità del tesserato D'Alessandro: egli non era onerato, come la società, di far fronte alla nuova procedura: tuttavia, proprio perché tesserato presso altra società, avrebbe dovuto vigilare, ossia controllare che Oikos Fossombrone lo avesse schierato al posto del proprio atleta seguendo la nuova prassi. Per tale motivo la corte ritiene di ridurre la squalifica, inizialmente disposta per due mesi, a soli dieci giorni, ossia al periodo, già scontato, intercorso tra la data della sentenza e quello dell'ordinanza di sospensione.

#### **P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello accoglie parzialmente il reclamo proposto da Dante D'Alessandro ed in parziale riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 11.11.2025, confermata la multa di € 200,00 a carico della società Oikos Fossombrone ivi stabilita, riduce la squalifica del tesserato Dante D'Alessandro da due mesi a dieci giorni, ossia fino al 21.11.2025.


Dispone la restituzione del contributo versato al Reclamante.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.


Roma, 27 novembre 2025

La Corte Federale D'Appello

Avv. Antonio De Nisco - Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo - Vice Presidente estensore



Avv. Andrea Borgherisi - Componente



